

Avviso pubblico di manifestazione d'interesse, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 117/2017, finalizzato all'individuazione di un soggetto del terzo settore con cui avviare la co-progettazione e l'eventuale attuazione degli interventi previsti dal **Progetto Care Leavers** – avvio della seconda coorte del secondo ciclo di sperimentazione ed eventuale adesione ad altre annualità di finanziamento – riservato a giovani che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. CUP: H11H24000140003

Art. 1 – Oggetto e finalità del presente avviso

Il presente avviso è rivolto ad Enti del Terzo Settore (partner) di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), interessati ad avviare la co-progettazione e l'attuazione degli interventi relativi al Progetto in intestazione. Ai fini del presente Avviso si intende come soggetto del terzo settore sia il singolo ETS, sia una pluralità di ETS che manifestino la volontà di partecipare in forma associata.

L'Ente selezionato all'esito della presente procedura si impegna a:

- co-progettare e sviluppare la proposta di intervento, secondo le indicazioni del quadro progettuale ed economico di riferimento, riportato in allegato, dettagliandone le azioni, le modalità organizzative, gli strumenti di gestione, le figure professionali coinvolte;
- dare attuazione all'insieme degli interventi e delle azioni co-progettate, attenendosi alle disposizioni dell'Amministrazione comunale di Firenze;
- stipulare un Accordo di partenariato di natura convenzionale per la regolazione dei rapporti giuridici dipendenti dall'attivazione degli interventi.

Art. 2 - Riferimenti normativi

Il presente avviso costituisce esclusivamente invito ad una manifestazione di interesse da parte di Enti del Terzo Settore, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) finalizzato alla ricognizione e verifica della disponibilità alla co-progettazione ed alla successiva gestione delle azioni previste dal Progetto Care Leavers.

L'Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come di non dar seguito alla procedura stessa senza che, in detti casi, gli Enti interessati possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse.

La presente procedura, nel rispetto dei principi di pubblicità, libera concorrenza, non discriminazione, tempestività, efficacia ed economicità, è disciplinata dai seguenti atti normativi:

- 1) Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore);
- 2) Legge Regionale Toscana 24/02/2005, n. 41;
- 3) Legge Regionale Toscana 22/07/2020 n. 65;
- 4) Legge 8 novembre 2000, n. 328;

- 5) D.P.C.M. 30.03.2001.
- 6) Legge 07/08/1990, n 241;

Art. 3 – Definizione dell’ambito di co-progettazione e di gestione degli interventi

L’attività di co-progettazione dovrà riguardare la definizione di una proposta progettuale per la gestione degli interventi necessari a sviluppare e conseguire gli obiettivi previsti dal progetto Care Leavers, rivolto a giovani, segnalati dal Servizio Sociale Professionale, che al compimento della maggiore età vivono fuori dalle famiglie di origine e finalizzato ad offrire sostegno ed orientamento per la costruzione di percorsi di conseguimento dell’autonomia.

Si veda per una migliore descrizione dei servizi previsti l’allegato “Quadro progettuale ed economico di riferimento”.

Art. 4 – Destinatari delle azioni

Gli interventi previsti sono rivolti a giovani che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell’autorità giudiziaria. Nello specifico gli interventi sono principalmente rivolti a beneficiari per i quali il compimento della maggiore età sia avvenuto nel 2023/4 (Coorte 5, II° ciclo sperimentale) e per i quali le attività e la presa in carico sono da attivare. Nel caso di adesioni ad ulteriori coorti (o annualità di finanziamento) saranno inseriti nel servizio anche i nuovi beneficiari individuati sulla base dell’anno di nascita. Al momento della pubblicazione del presente avviso risultano individuati 12 beneficiari potenziali per una presa in carico media massima di 130 settimane/beneficiario.

Art. 5 – Finanziamento e durata

Il progetto Care Leavers è finanziato nell’ambito del Fondo Povertà a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e cofinanziato da Regione Toscana. Il progetto ha natura sperimentale ed è suddiviso in più cicli di sperimentazione, a loro volta frazionati in tre coorti (o gruppi di beneficiari) omogenee su classi di età, i cui soggetti beneficiano di accompagnamento dalla presa in carico sino al compimento del ventunesimo anno di età. Il finanziamento è periodico, collegato all’attivazione delle singole coorti o annualità. Il Comune di Firenze ha attivato tutte le annualità del primo ciclo di sperimentazione, non ha partecipato alla prima annualità del secondo ciclo ed ha aderito alla seconda annualità (V° coorte), di prossima attivazione.

Data la strutturazione del finanziamento e la possibilità o meno, da parte del Comune, di partecipare alle coorti di futura attivazione, così come la caratteristica che la durata della presa in carico dei beneficiari è variabile da soggetto a soggetto – dipendendo la stessa, oltre che dal compimento del 21° anno di età, dal conseguimento dell’autonomia o dall’abbandono del progetto da parte di alcuni beneficiari – la mole di attività richieste nel corso della durata dei servizi può non essere costante e si presuppone pertanto un modello gestionale delle attività piuttosto flessibile.

L’attuazione del servizio sarà affidata al partner con decorrenza prevista nel mese di settembre per la durata iniziale massima di 3 anni. In caso di adesione, da parte del Comune, alla terza coorte ed eventualmente ad altre annualità di ulteriori cicli di sperimentazione, il partenariato può essere, anche sulla base della qualità dei risultati raggiunti, prorogato, fino ad ulteriori 3 anni.

Il finanziamento relativo alla V^a coorte ammonta ad € 75.954,86 ed è finalizzato alla copertura delle spese progettuali previste così come descritte nel Manuale elaborato dal Ministero nel giugno 2019 e successivamente modificato e/o integrato dal Ministero stesso, denominato "Interventi in via sperimentale a favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria" (d'ora in poi semplicemente "Manuale").

In considerazione dell'alto numero di beneficiari potenziali è stato formalmente richiesto agli enti finanziatori la possibilità di utilizzare le economie risultanti rispetto ai finanziamenti ottenuti nel corso del primo ciclo di sperimentazione, così da poter dare parzialmente copertura alle spese previste per tutta la durata dell'accompagnamento. Nello specifico le economie disponibili derivanti dal 1° ciclo ammontano ad € 36.828,50 che andranno a sommarsi al budget specificatamente dedicato, mentre la quota residua sarà finanziata con risorse proprie. La spesa massima prevista ammonta ad € 185.700,00.

Art. 6 – Soggetti ammessi e requisiti di ordine generale e speciale per la partecipazione.

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli Enti del Terzo Settore (art. 4 del D.Lgs. 117/2017) in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale sotto specificati. La partecipazione da parte dei predetti enti è ammessa in forma singola ovvero in forma associata, secondo le fattispecie previste dalla legislazione vigente.

La partecipazione in forma associata prevede un ente individuato quale "soggetto capofila" (di seguito: capofila), responsabile nei confronti del Comune di Firenze per la realizzazione degli interventi previsti nella proposta progettuale frutto della co-progettazione, nonché uno o più enti, diversi dal capofila, che partecipano alla realizzazione delle relative attività (di seguito: associati).

Requisiti di ordine generale:

- a. iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore fino alla piena operatività del Registro Unico Nazionale del terzo Settore;
- b. assenza di cause di esclusione dalla possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Requisiti di ordine speciale:

Precedenti esperienze nella gestione di servizi analoghi per conto di Amministrazioni Pubbliche nel triennio 2021-2023 della durata minima di diciotto mesi. Il settore è quello dell'assistenza ed accompagnamento all'autonomia di soggetti giovani in fase di transizione all'età adulta.

In caso di partecipazione in forma associata, l'ente capofila e gli altri enti associandi devono tutti possedere i requisiti di ordine generale, mentre quelli di ordine speciale possono essere dimostrati dall'insieme dei soggetti associandi.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione d'interesse e dovranno essere mantenuti per il triennio di durata del progetto.

Art. 7 – Contenuto, termini e modalità di presentazione delle istanze di partecipazione

L'istanza di partecipazione relativa alla presente manifestazione di interesse è presentata tramite i modelli allegati, da inviare all'indirizzo PEC della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze (direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it) in formato PDF sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ente ovvero da soggetto munito di delega, nel qual caso andrà allegata alla documentazione anche il relativo atto di delega, con il seguente oggetto: "Istanza di partecipazione Avviso pubblico Progetto Care Leavers". La documentazione richiesta attiene a:

- **istanza di partecipazione e dichiarazioni** (resa su apposito modello fornito dall'amministrazione precedente, che andrà scaricato, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto concorrente e ricaricato nell'apposito spazio);
- **Proposta Progettuale** (documento di max 12 facciate redatto in forma libera ed indicante ogni elemento utile alla valutazione secondo i criteri di cui al successivo art. 10, con un'organizzazione in capitoli ciascuno dei quali riferito in modo specifico a uno solo dei sottocitati criteri. Nella proposta deve essere esplicitamente indicato l'impegno orario massimo previsto per tutor/coordinatore, corredato da una quantificazione dei costi, comprensivi anche di una valutazione dei costi fissi di gestione)

In caso di partecipazione in forma associata costituenda, ciascun ente deve compilare e sottoscrivere l'istanza di partecipazione e dichiarazioni (Allegato 1) specificando l'impegno a formalizzare la costituzione di un'associazione di ETS nel caso di selezione come soggetto partner. Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre le **ore 18.00 del 18 settembre 2024**.

Il Comune di Firenze non prende in considerazione manifestazioni di interesse incomplete, presentate oltre i termini, presentate con modalità diverse da quanto indicato al presente articolo, prive di firma digitale ovvero di firma autografa e documento di identità del firmatario.

Art. 8 – Cause di esclusione

Saranno escluse dalla procedura le istanze:

- presentate da soggetti diversi o privi dei requisiti di cui al presente avviso;
- pervenute oltre il termine ultimo indicato dal presente avviso;
- pervenute con modalità differenti da quelle indicate;
- non sottoscritte digitalmente o sottoscritte da soggetti diversi dai legali rappresentanti/delegati.

Art. 9 – Processo di selezione

Scaduto il termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse, il responsabile del procedimento provvederà al loro esame formale, anche richiedendo eventuali chiarimenti o integrazioni ai candidati. Al termine dell'esame formale, dichiarerà le ammissioni ed esclusioni dalla procedura e trasmetterà gli atti ad una Commissione di valutazione appositamente nominata dal Direttore della Direzione Servizi Sociali, successivamente alla scadenza dello stesso termine per la ricezione delle candidature. La Commissione provvederà, in una o più sedute, alla valutazione delle candidature ammesse in base ai criteri qualitativi di cui al successivo articolo. Al termine della valutazione la Commissione di valutazione redigerà una graduatoria delle candidature pervenute in base al punteggio complessivo da ciascuna ottenuto e rimetterà gli atti al responsabile del procedimento per l'avvio del lavoro di co-progettazione, con il candidato primo classificato, sulla base della proposta da questi presentata. Sia i lavori di istruttoria formale sulle candidature da parte del responsabile del procedimento che di valutazione tecnica da parte della Commissione si svolgeranno in seduta riservata. Dell'esito dei lavori verrà data comunicazione agli interessati via p.e.c. e sul profilo di committente.

Nel caso in cui dovesse pervenire una sola istanza e che, pertanto, il processo di valutazione, così come sopra previsto, possa costituire un eccessivo aggravamento allo svolgersi della procedura, la valutazione sulla completezza dell'istanza di partecipazione e sulla completezza/congruità della

proposta progettuale è rimessa al responsabile del procedimento, senza la necessità che sia nominata una commissione di valutazione all'uopo dedicata.

Art. 10 – Criteri di valutazione

La Commissione tecnica di valutazione avrà a disposizione, per la valutazione delle proposte progettuali a valere su ciascuna linea di azione, complessivamente 100 punti che verranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri:

Nr	Criterio di valutazione	Punti Max
Qualità organizzativa della proposta		
1	Si valuteranno gli strumenti, i modelli organizzativi e le eventuali risorse proprie, messe in atto/attivati per la gestione di percorsi di presa in carico integrata tesi a favorire l'autonomia dei giovani beneficiari nel passaggio all'età adulta, nei percorsi di orientamento, inclusione, autonomia; con particolare attenzione all'autonomia abitativa ed economica	25
2	Si valuteranno accordi e/o protocolli sottoscritti con enti, anche del terzo settore, ed imprese private per il sostegno alla presa in carico e all'accompagnamento dei beneficiari, finalizzati a rendere sostenibili i percorsi di inclusione sociale e autonomia abitativa ed economica	10
3	Flessibilità del modello organizzativo previsto per la gestione del progetto, con particolare riferimento all'attivazione di nuove coorti collegate a nuovi finanziamenti ed attivazione di nuovi tutor	10
Qualità degli interventi e loro capacità di inserirsi nel sistema di servizi sociali esistenti		
4	Sarà valutato il modello di accompagnamento dei giovani beneficiari, dalla presa in carico e costruzione del percorso individualizzato, sino all'auspicabile conseguimento dell'autonomia, con particolare riferimento alle azioni tese a favorire la partecipazione attiva dei beneficiari	25
5	Si valuteranno gli interventi previsti per l'attivazione e/o il consolidamento di reti formali ed informali, in special modo con progettualità Care Leavers di altri contesti territoriali, utili a favorire reali condizioni per il conseguimento dell'autonomia	10
Professionalità impiegate		
6	Si valuteranno la varietà delle professionalità impiegate, il loro grado di esperienza e l'impegno orario nel progetto	20

A ciascuno dei criteri viene assegnato un punteggio discrezionale da parte dei singoli componenti la commissione rispettando le seguenti corrispondenze:

0=totalmente inadeguato

0,2 * p. max=carente

0,4 * p. max =sufficiente

0,6 * p. max =discreto

0,8 * p. max =buono

1 * p. max =ottimo

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine da ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Il punteggio attribuito a ciascun criterio si ottiene moltiplicando il coefficiente medio per il peso (punteggio max) attribuito al relativo criterio. Il punteggio complessivo di ciascuna candidatura sarà ottenuto sommando i punteggi assegnati ai singoli criteri come sopra ottenuti. È prevista una **soglia minima di sbarramento pari ai 7/10** del massimo punteggio stabilito, **ossia pari a 70 punti riferiti al punteggio tecnico complessivo**. Non saranno prese in considerazione, per la formazione della graduatoria, proposte progettuali che avranno ottenuto un punteggio inferiore al predetto.

Art. 11 - Percorso di co-progettazione, stipula dell'accordo di partenariato e dimensione economica del progetto

Terminata la fase di individuazione del partner, l'Ente selezionato agli esiti della procedura sarà invitato dall'Amministrazione procedente alla fase di co-progettazione, durante la quale saranno organizzati incontri, in presenza o a distanza, per la definizione, sulla base dell'idea progettuale selezionata, degli interventi puntuali per la gestione del progetto nella sua forma definitiva.

In seguito, si procederà alla stipula di un apposito accordo di partenariato recante la disciplina del rapporto tra i partner per la realizzazione del servizio così come delineato dal percorso di co-progettazione.

In relazione alla parte economica, il Comune di Firenze si impegna a riconoscere al soggetto attuatore il rimborso delle spese sostenute fino alla cifra massima definita al precedente art. 5, corrispondenti al finanziamento previsto per l'attivazione e la gestione della coorte 5 (seconda coorte del secondo ciclo di sperimentazione) cui si sommano le economie, sia di parte ministeriale che relative al cofinanziamento regionale. Le spese previste sono comprensive di una quota da destinarsi al finanziamento delle borse per l'autonomia per i beneficiari che hanno i requisiti per poterle richiedere. L'ammissibilità dei costi, nonché gli impegni orari min/max previsti per i tutor in relazione al numero dei beneficiari e le attività minime previste, sono definiti dal Decreto c.d. Care Leavers, dal Manuale per la rendicontazione Care Leavers, dal compendio, e loro aggiornamenti, allegati al presente Avviso e i cui contenuti sono integralmente richiamati. Si prevede che siano ammissibili anche costi di natura gestionale, da definirsi forfettariamente sulla base dell'attività svolta e la cui quantificazione sarà concordata in fase di co-progettazione.

Eventuali ulteriori finanziamenti che si dovessero rendere disponibili a seguito dell'adesione da parte del Comune a future coorti e/o ulteriori cicli sperimentali attivati da Regione Toscana, saranno resi disponibili nel budget complessivo di progetto con apposita previsione nell'Accordo di partenariato, pur ricordando che la rendicontazione delle spese delle singole coorti/annualità di finanziamento devono essere tenute distinte.

Art. 12 – Obblighi del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore, in relazione all'attuazione del servizio, si impegna, senza eccezione alcuna:

1. a garantire l'adempimento di tutte le clausole contenute nel presente avviso e quelle che verranno concordate e recepite nella futura convenzione;
 2. a dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nella proposta progettuale presentata e dal progetto definito in sede di coprogettazione, il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'attuatore ad integrazione di quanto previsto nel presente avviso;
-

3. a rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato, compresi eventuali volontari;
4. a stipulare, salvo diversa successiva indicazione, una polizza assicurativa connessa allo svolgimento dei servizi previsti, nonché una per la responsabilità civile verso i terzi (deve prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 5.000.000,00 “unico”; max RCO con € 2.500.000,00 per sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni dipendente infortunato e coprire anche danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, dal proprio personale dipendente e dalle persone di cui deve rispondere impiegati nell'attività);
5. a mantenere la riservatezza delle informazioni relative ai beneficiari in carico, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”), e ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento dati che riguardano la gestione dei servizi oggetto del presente Avviso per il Comune di Firenze;
6. ad accettare gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” del Comune di Firenze consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Firenze;
7. a conservare agli atti tutta la documentazione di progetto, amministrativa, contabile e fiscale, garantendone il libero accesso all'amministrazione;
8. ad indicare il nominativo di un referente di progetto che si interfacci con il Comune di Firenze per le necessarie azioni di coordinamento fisico e finanziario degli interventi.

Art. 13 – Controlli

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a controllo da parte degli uffici competenti, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, comporteranno l'immediata decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e la revoca degli accordi eventualmente già stipulati.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dagli enti che partecipano al presente invito sono trattati conformemente a quanto previsto agli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Art. 15 – Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è il dott. Raffaele Uccello, Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo, contatto raffaele.uccello@comune.fi.it
